Agenzia Spaziale Italiana

Accordo Definitivo

"Criteri generali relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti di seconda fascia – Annualità 2023, 2024 e 2025"

Premessa

VISTO l'art. 24 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 rubricato "*Trattamento economico*";
VISTO l'art. 35 del vigente CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca Area Dirigenziale rubricato "*Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato*";
VISTO l'art. 36 del vigente CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca Area Dirigenziale, riferito agli uffici dirigenziali di II fascia, rubricato "*Retribuzione di posizione università ed enti di ricerca e graduazione degli uffici*";
VISTA la deliberazione n. 31/2024 del 15 marzo 2024 recante l'"*Approvazione della configurazione della nuova Macro-organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e degli artt. 3, 4s, 5, e 6 del Regolamento di Organizzazione dell'ASI*" e la deliberazione n. 83/2024 del 30 aprile 2024, concernente l'"*Approvazione della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative di II e di III livello, concernenti la nuova Macro-organizzazione dell'Agenzia*";
VISTI la deliberazione n. 131/2024 del 12 luglio 2024 e i decreti direttoriali n. 594 e 595 del 14 luglio 2024, recanti il conferimento degli incarichi di responsabilità degli Uffici dirigenziali di II Fascia;
VISTO il decreto direttoriale n. 1037 del 26 novembre 2024 recante la costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale del personale Dirigente di II fascia, per gli anni 2023, 2024 e regime;
VISTO il decreto direttoriale n. 118 del 14 febbraio 2025 recante la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale del personale Dirigente di II fascia, per l'anno 2025;
VISTO il Tavolo di Confronto ai sensi dell'art. 5 del CCNL Area Dirigenziale "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 sottoscritto in data 7 agosto 2024, svoltosi tra ASI e le OO.SS. in data 18 novembre 2024 (Verbale nota prot. 1675 del 19/11/2024);
VISTO il decreto del Direttore generale n. 1064 del 29 novembre 2024 recante l'approvazione del "*Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Agenzia Spaziale* Italiana", prot. ASI n. ND-DRU-2024-718 del 5 novembre 2024, entrato in vigore e pubblicato sul sito istituzionale in data 5 dicembre 2024;
VISTA la delibera del CDA n. 2/2025 del 31 gennaio 2025 che ha approvato i criteri di graduazione degli Uffici dirigenziali di II fascia, ai sensi dell'art. 36 del CCNL Area Dirigenziale "Istruzione e Ricerca" sottoscritto in data 7 agosto 2024;
VISTO il decreto direttoriale del 14 marzo 2025 recante "*Graduazione degli Uffici dirigenziali di II fascia, ai sensi dell'art. 36 del CCNL Area Dirigenziale "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 sottoscritto in data 7 agosto 2024, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2 2025 del 31 01 2025*";
VISTO l'art. 8, comma 1, da lett. da b) a lett. e) e lett. l) del vigente CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca, secondo cui per gli Uffici dirigenziali di II fascia i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato, i criteri di riparto tra quota destinata a retribuzione di posizione variabile e quota destinata a retribuzione di risultato e la differenza percentuale della retribuzione di

[redacted]

[redacted]

posizione parte variabile tra le diverse graduazioni delle posizioni dirigenziali sono oggetto di contrattazione integrativa;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 100 del 28 maggio 2024, con la quale è stata approvata la Relazione sulla *Performance* 2023, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 lett. b), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e la relazione validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, con atto di validazione prot. ASI n. 7030 del 24 maggio 2024;

TENUTO CONTO che relativamente agli anni 2024 e 2025, l'erogazione della retribuzione di risultato sarà erogata previa approvazione della Relazione sulla *Performance* 2024 e 2025 da parte del Consiglio di amministrazione e previa validazione delle stesse relazioni da parte dell'OIV;

CONSIDERATO CHE il Collegio dei Revisori con Verbale n. 9 del 2025 ha espresso parere favorevole all'ipotesi di CCNI *"Criteri generali relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti di seconda fascia – Annualità 2023, 2024 e 2025"* prot. n. 5899 del 08/04/2025;

CONSIDERATO CHE l'ipotesi di CCNI *"Criteri generali relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti di seconda fascia – Annualità 2023, 2024 e 2025"* prot. n. 5899 del 08/04/2025 è stata trasmessa - unitamente alla Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria e al Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sopra richiamato - ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'articolo 40 bis del D. LGS. 165/2001 con nota prot. n. 8032 del 19/05/2025;

CONSIDERATO CHE il MEF ed il Dipartimento Funzione Pubblica con rispettive note Prot. 194433 del 06/08/2025 e Prot. n. 59502 del 07/08/2025 – entrambe acquisite con Prot. ASI n. 13279 del 07/08/2025 - hanno espresso il proprio parere in merito all'ipotesi di CCNI *"Criteri generali relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti di seconda fascia – Annualità 2023, 2024 e 2025"* prot. n. 5899 del 08/04/2025;

CONSIDERATO CHE con la nota sopra citata il MEF ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ipotesi di CCNI *"Criteri generali relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti di seconda fascia – Annualità 2023, 2024 e 2025"* prot. n. 5899 del 08/04/2025, ferme restando le considerazioni del Dipartimento di Funzione Pubblica;

CONSIDERATO CHE con la nota sopra citata il Dipartimento di Funzione Pubblica ha rilevato che:

- *"In relazione all'art. 12, si segnala che l'art.8, comma 1, lett. l) del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019-2021, prevede che la contrattazione integrativa possa determinare "la differenza percentuale della retribuzione di posizione di parte variabile tra le diverse graduazioni delle posizioni dirigenziali" mentre i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) del CCNL prima richiamato.* ***Considerato che l'ipotesi di accordo in esame indica anche gli importi annui lordi corrispondenti alle diverse posizioni dirigenziali e non solo le differenze percentuali, si ritiene che tali importi debbano essere eliminati dal testo del contratto integrativo oppure riportati nel testo della relazione illustrativa, specificando che sono meramente riproduttivi di quanto contenuto negli atti di graduazione delle posizioni dirigenziali adottati dall'ente***";
- *"Con riguardo all'art. 9.3.2 dell'ipotesi, nell'ambito della retribuzione di risultato, si rileva che è stato previsto che "la limitata quota massima di dirigenti valutati cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato più elevato è determinata nel 20%, con arrotondamento a una unità di personale" e che "sul punto tenuto conto della peculiarità di codesta Amministrazione rispetto all'esiguo numero di personale dirigente in organico e in servizio, si è provveduto a richiedere all'ARAN un parere sull'applicazione dell'art.21, CCNL Area Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, in materia di differenziazione della retribuzione di risultato.".*
- *"...omissis...* ***si ritiene che l'ipotesi di accordo sia compatibile con il quadro normativo vigente, fermo restando quanto rilevato in relazione all'art. 12 e fatta salva l'interpretazione che verrà fornita dall'ARAN con riguardo all'art. 21 del CCNL 2019-2021, prima richiamato***".

CONSIDERATO CHE con nota prot. 64840 del 09/09/2025 acquisita con Prot. Asi n. 14207 in pari data, il Dipartimento Funzione Pubblica ha comunicato che: *"...omissis...si trasmette il parere*

[redacted]

dell'ARAN in merito all'art. 21 del CCNL Area Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, ***nell'ambito del quale si precisa la ratio della predetta disposizione contrattuale e si chiarisce che la stessa non ha introdotto alcun limite minimo di dirigenti in servizio per la sua applicazione. Pertanto, anche alla luce del suddetto parere, si conferma che l'ipotesi di contratto integrativo in questione può avere ulteriore corso***":

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, provvedere a modificare l'articolo 12 - Differenza percentuale della retribuzione di posizione parte variabile tra le diverse graduazioni delle posizioni dirigenziali - dell'ipotesi di accordo *"Criteri generali relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti di seconda fascia – Annualità 2023, 2024 e 2025"* prot. n. 5899 del 08/04/2025, al fine di recepire le osservazioni sollevate dal Dipartimento funzione Pubblica con la nota sopra citata, come segue:

Art. 12

Differenza percentuale della retribuzione di posizione parte variabile tra le diverse graduazioni delle posizioni dirigenziali

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, in relazione alla graduazione delle posizioni dirigenziali di II fascia di cui alla vigente macro-organizzazione in due distinte fasce retributive, le parti stabiliscono la differenza percentuale della retribuzione parte variabile, così come segue:

Differenza percentuale della retribuzione parte variabile – Uffici dirigenziali II Fascia	
Fascia retributiva I	***Fascia retributiva II***
60%	*40%*

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti convengono e sottoscrivono l'Accordo definitivo, modificando l'articolo 12 - *Differenza percentuale della retribuzione di posizione parte variabile tra le diverse graduazioni delle posizioni dirigenziali* – dell'ipotesi di accordo *"Criteri generali relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti di seconda fascia – Annualità 2023, 2024 e 2025"* prot. n. 5899 del 08/04/2025, al fine di recepire le osservazioni sollevate dal Ministero dell'Economia delle Finanze e dal Dipartimento Funzione Pubblica con le note sopra citate.

Art. 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente accordo si applica al personale dirigente di II fascia appartenente ai ruoli dell'Agenzia Spaziale Italiana e al personale con incarico dirigenziale di II fascia, conferito ai sensi dell'art. 19 comma 5 bis, 6 e 6 quater del decreto legislativo 165/2001, e concerne la determinazione dei criteri generali relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti di II fascia.

1.2 Il presente CCNI concerne il periodo temporale 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2025 e conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto integrativo, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto il 7 agosto 2024.

Art. 2

Annualità di riferimento

2.1 Il presente accordo disciplina i criteri e le modalità di erogazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale di cui all'art. 1 per le annualità 2023, 2024 e 2025.

[redacted]

Art. 3

Ammontare del fondo 2023

3.1 Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato relativo all'anno 2023, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ammonta complessivamente a € 34.886,23 al netto della quota da riversare al bilancio dello Stato (art. 67, comma 6, DL 112/2008).

[redacted]

Art. 4
Ammontare del fondo 2024

4.1 Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato relativo all'anno 2024, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ammonta complessivamente ad € 103.026,49 al netto della quota da riversare al bilancio dello Stato (art. 67, comma 6, DL 112/2008).

Art. 5
Ammontare del fondo 2025

5.1 Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato relativo all'anno 2025 (a regime), come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ammonta complessivamente ad € 103.026,49 al netto della quota da riversare al bilancio dello Stato (art. 67, comma 6, DL 112/2008).

Art. 6
Criteri di riparto tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato

6.1 Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, si stabilisce che nell'ambito dell'importo dei Fondi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente accordo, sono destinati al finanziamento della retribuzione di posizione il 75% delle risorse complessive del relativo Fondo; le restanti risorse disponibili del Fondo, pari al 25% delle risorse complessive, sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.

6.2 Le parti si danno atto che, nell'ambito delle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente accordo, le quote da destinare alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato sono così stabilite, per ciascuno degli anni di riferimento:

	retr. posizione	**retr. risultato**
per l'anno 2023	€ 22.029,80	€ 7.040,00
per l'anno 2024	€ 77.690,22	€ 25.336,27
a regime, dall'anno 2025	€ 77.690,22	€ 25.336,27

Le somme destinate alla retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento; ove risultassero somme non spese le stesse incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato dell'anno di competenza.

Art. 7
Retribuzione di posizione parte fissa

L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione parte fissa è pari ad € 13.345,11 pro capite.

Art. 8
Retribuzione di posizione parte variabile

8.1 L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile è pari a € 8.684,69 per l'anno 2023, a € 51.000,00, dall'anno 2024.
8.2 La retribuzione di posizione parte variabile è correlata al conferimento dell'incarico; in assenza, al dirigente di II fascia è riconosciuta la sola retribuzione di posizione parte fissa.
8.3 Le somme destinate al finanziamento della retribuzione di posizione, fissa e variabile, devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento e sono erogate al personale in servizio nel medesimo anno.

Art. 9
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato

9.1 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21, comma 1 e 2, del vigente CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2019 - 2021, si stabilisce che la retribuzione di risultato, nei limiti del Fondo disponibile, è attribuita in stretta correlazione alla misurazione della *Performance* del Dirigente sulla base dei diversi livelli di valutazione conseguiti e secondo i parametri definiti nel

[redacted]

Sistema di Misurazione e valutazione della Performance adottato dall'Agenzia, con riferimento agli obiettivi assegnati dal Direttore Generale, così come evidenziati nella tabella che segue:

Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* ASI				
RUOLO	**Performance Organizzativa**	**Performance di Struttura**	**Obiettivi Individuali**	**Performance Comportamenti Organizzativi**
Dirigenti Amministrativi II Fascia	10%	*Non previsto*	70%	20%

VALORE ECONOMICO RETRIBUZIONE DI RISULTATO		
% Conseguimento Obiettivi *Performance* individuale	**Punti attribuiti Scheda di valutazione**	**% Fondo Differenziazione importo**
0%	0	0%
60%	2	60%
75%	3	75%
100%	5	100%

9.2 Qualora all'esito del processo di valutazione emerga che un dirigente abbia raggiunto una percentuale inferiore al 60% degli obiettivi organizzativi ed individuali assegnatigli dal Direttore Generale, in favore dello stesso dirigente non verrà dunque in alcun modo o misura riconosciuta la retribuzione di risultato.

9.3 Ai sensi dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca 2019-2021 si stabilisce inoltre che:

9.3.1 Ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30%, rispetto al valore medio *pro-capite* delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato correlata alla valutazione della performance individuale.

9.3.2 La limitata quota massima di dirigenti valutati cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato più elevato è determinata nel 20%, con arrotondamento a una unità di personale.

9.4 La valutazione delle prestazioni individuali dei dirigenti di II fascia è effettuata dal Direttore Generale, mediante il meccanismo di valutazione previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della *Performance*.

Art. 10
Incarichi aggiuntivi

10.1 Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 si stabilisce che in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di II fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni contrattuali, la retribuzione di risultato agli stessi corrisposta viene incrementata di una misura percentuale pari al 50% dei compensi relativi all'incarico espletato dovuti dai terzi, detratti gli oneri a carico dell'Ente affidatario dell'incarico aggiuntivo.

10.2 I compensi conferiti per l'espletamento degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, al netto degli oneri riflessi, confluiscono nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi delle vigenti disposizioni del CCNL.

[redacted]

Art. 11
Incarichi *ad interim*

11.1 Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di reggenza *ad interim*, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo stabilito nella misura del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto dal dirigente sostituito.

11.2 Tale integrazione sarà proporzionata alla durata di effettivo svolgimento dell'incarico.

[redacted]

Art. 12
Differenza percentuale della retribuzione di posizione parte variabile tra le diverse graduazioni delle posizioni dirigenziali

12.1 Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. l) del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, in relazione alla graduazione delle posizioni dirigenziali di II fascia di cui alla vigente macro-organizzazione in due distinte fasce retributive, le parti stabiliscono la differenza percentuale della retribuzione parte variabile, così come segue:

Differenza percentuale della retribuzione parte variabile – Uffici dirigenziali II Fascia	
Fascia retributiva I	**Fascia retributiva II**
60%	40%

Art. 13
Attuazione

13.1 L'attuazione del presente accordo, visto l'esito favorevole della procedura di verifica ai sensi dell'articolo 40 bis, D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, avrà luogo dalla data di sottoscrizione.

13.2 L'erogazione del trattamento accessorio già effettuata ha riguardato solo ed esclusivamente quegli istituti del trattamento economico accessorio definiti certi nell'ammontare, fissi e ricorrenti che, per loro natura, attingano alla quota di risorse stabili del fondo con esclusione, viceversa, di tutti quegli istituti del trattamento economico accessorio non immediatamente considerati come obbligatori dalla contrattazione nazionale collettiva e finanziati da risorse variabili.

Roma, 04 novembre 2025

Per l'A[redacted]zione

Il Presidente (o suo Delegato)

[redacted]

Direttore Generale (o suo Delegato)

[redacted]

Per le OO.SS.

ANP

[redacted]

CISL – FSUR

[redacted]

DIRIGENTI SCUOLA – DISCONF

[redacted]

FLC – CGIL

[redacted]

SNALS CONFSAL

UIL SCUOLA RUA

[redacted]